URGENTE
URGENTE

S Conde
il 12/10/19

COPIA

STUDIO LEGALE CARTA
00197 ROMA – Viale Parioli 55
Tel. (+39) 06 32507056 - Fax (+39) 06 233222961
www.studiolegalecarta.com

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
11 OTT. 2019

PUBBLICO IMPIEGO
ESENTE
ULTIMO GIORNO

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

per il signor Paolo FRAPPAMPINA, nato a Bari il 17 aprile 1989 (c.f. FRPPLA89D17A662B), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Giorgio Carta (c.f. CRTGRG70H15B354W) e Giovanni Carta (c.f. CRTGNN71E31B354X) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, viale Parioli, 55 (*fax*: 06 233222961; indirizzo PEC: giorgiocarta@pec.it)

contro

il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro *pro tempore*,

e nei confronti

dei Marescialli dell'Arma dei Carabinieri Matteo FRACCALVIERI e Paolo D'ANGELO, controinteressati;

per l'annullamento, previa sospensione

- della determinazione n. 8001-9/T227-19 di protocollo del 25 giugno 2019 (notificata il successivo 13 luglio), nella parte in cui il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto, al termine del corso triennale di formazione, l'assegnazione del ricorrente presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e conseguenti.

Delego a rappresentarmi ed a difendermi, anche disgiuntamente, in ogni fase e grado del presente giudizio, gli **avvocati Giorgio Carta** e **Giovanni Carta** conferendo loro ogni più ampio potere. Eleggo domicilio presso lo studio dell'**Avv. Giorgio Carta, Viale Parioli n. 55**. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al T.U. n. 196/2003, di essere stato reso edotto che i miei dati personali, richiesti direttamente o raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il mio consenso al loro trattamento. Prendo, altresì, atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente legate alle finalità dell'incarico.

.....

Per autentica
(Avv. Giorgio Carta)

FATTO

Il signor FRAPPAMPINA è un Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri, attualmente in servizio presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze.

Riunendo i requisiti richiesti, costui ha vittoriosamente partecipato al «*concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 6° corso triennale*

14/10/2019-552867 A
AGS Roma / ARCHIVIO
0552867-2019AAOORM

(2016–2019) di 490 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri», indetto dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa, con Decreto n. 200 1/D del 15 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 100 del 29 dicembre 2015 [All. 1].

All'esito del previsto corso triennale di formazione, il ricorrente si è classificato terzo su ben 548 corsisti, così rientrando nel primo decimo della graduatoria di merito di fine corso, approvata con determinazione n. M_D GMIL REG2018 0446209 del 1° agosto 2018 [All. 2].

Pertanto, al termine del corso, il signor FRAPPAMPINA, ai fini della relativa prima assegnazione, ha indicato tra i *desiderata* – nell'ordine – le regioni Puglia, Marche e Veneto.

Il successivo 12 giugno 2019, egli ha altresì chiesto all'Amministrazione il ricongiungimento alla consorte – la signora Marta LOIACONO - ed al loro figlio, di appena un anno, entrambi residenti a Valenzano (BA) [All. 3].

Più nello specifico, con la citata domanda, il ricorrente ha richiesto di essere trasferito «*al Comando Legione Puglia ossia, nei limiti del possibile, presso una qualsiasi sede dipendente del Comando Provinciale di Bari, o altro Comando Provinciale limitrofo la cui distanza dal luogo di attuale residenza della moglie e del figlio minore dei 3 anni, consentisse di vivere la quotidianità familiare*» [All. 3].

Sennonché, ignorando sia l'ottimo posizionamento in graduatoria che i *desiderata* formulati nonché la domanda di ricongiungimento familiare, con determinazione n. 8001-9/T227-19 del 25 giugno 2019, il Capo del I Reparto dell'Ufficio Personale Marescialli del Comando Generale dell'Arma dei

Carabinieri ha assegnato il ricorrente alla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, in luogo della prescelta regione Puglia [All. 4].

Con detta determinazione, l'Amministrazione ha stabilito che «*i Marescialli destinati all'Organizzazione addestrativa*», quale è il caso del ricorrente, venissero impiegati «*presso i Reparti di assegnazione quali "Comandanti di squadra" e, al termine del previsto periodo di servizio di inquadramento, segnalati ... per l'avvicendamento in favore dell'Arma Territoriale*» [All. 4].

L'Amministrazione ha, altresì, disposto che «*le 18 unità assegnate "a disposizione" del Comandante della Legione Allievi Carabinieri di Roma dovranno essere prontamente impiegate, anch'esse quali "Comandanti di Squadra", all'effettivo concretizzarsi dell'esigenza addestrativa in Taranto e Velletri ... evidenziando come, ove tale ipotesi non dovesse trovare attuazione, le stesse dovranno immediatamente segnalate a questo Comando, che provvederà a reimpiegarle in favore dell'Organizzazione Territoriale*» [All. 4].

Relativamente, poi, alle situazioni personali rappresentate dal ricorrente e dagli altri concorrenti, l'Amministrazione ha specificato come le stesse siano state «*tenute presenti compatibilmente con le prioritarie esigenze di organico e di servizio dell'Amministrazione*» [All. 4].

Tuttavia, nel mentre che si negava l'assegnazione in Puglia al Maresciallo FRAPPAMPINA, la stessa è invece stata disposta per 6 concorrenti classificatisi dopo il ricorrente, che nemmeno avevano optato per la predetta regione.

Parimenti dicasi per i 18 Marescialli assegnati temporaneamente "a disposizione" del Comandante della Legione Allievi Carabinieri di Roma, in

attesa di essere destinati presso la Scuola di Taranto a partire dal febbraio 2020.

Il Maresciallo FRAPPAMPINA, pertanto, ben avrebbe potuto ricoprire la posizione di chi, meno meritevole, è stato assegnato alla Puglia senza averlo mai chiesto.

Controinteressati nel ricorso in oggetto risultano essere, perciò, i Marescialli dell'Arma dei Carabinieri Matteo FRACCALVIERI, primo dei 18 corsisti destinati alla sede di Roma, e Paolo D'ANGELO, primo delle 6 unità assegnate ai reparti della Puglia, e rispettivamente collocatisi alla 8ª e alla 349ª posizione della graduatoria di merito, onde il presente atto è a costoro notificato.

Tutto ciò premesso, quindi, rilevata l'illegittimità dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione, se ne chiede l'annullamento, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. I provvedimenti odiernamente impugnati sono illegittimi per eccesso di potere, disparità di trattamento, illogicità e violazione della normativa disciplinante i profili d'impiego dei Marescialli e degli Ispettori dell'Arma dei Carabinieri.

Il d.lgs n. 66/2010 - codice dell'ordinamento militare - all'articolo 976, prevede che «*al termine della fase di formazione, la prima assegnazione di sede di servizio del militare è stabilita sulla base delle direttive d'impiego di ciascuna Forza Armata,* ***tenuto conto dell'ordine della graduatoria di merito***».

Quanto ai profili di impiego, la circolare n. 900006-19/T11 del 26 aprile 2018 del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, all'allegato "B",

stabilisce che «*i Marescialli provenienti dal corso triennale, debbano prestare un quadriennio di servizio alla Tenenza o Stazione, ad eccezione di quelli:*

- *già in possesso di una specializzazione tra quelle con il più alto contenuto tecnico ... che dovranno comunque prestare almeno un anno di servizio alla Tenenza o Stazione e potranno poi essere reimpiegato nell'ambito della particolare specializzazione posseduta, aderendo a specifica interpellanza e previo superamento delle eventuali selezioni;*
- ***che siano stati prescelti, in relazione a dimostrate attitudini e capacità, per incarichi di inquadramento o quali istruttori presso:***
  - ***le Scuole Allievi Marescialli e Brigadieri ed Allievi Carabinieri;***
  - *i Reggimenti/Battaglioni dell'Organizzazione Mobile;*

dai quali devono comunque essere trasferiti all'Organizzazione Territoriale dopo 2 anni (3 per i militari destinati alla Scuola Marescialli di Firenze) al fine di:

- *effettuare il previsto quadriennio d'impiego presso una Tenenza o Stazione;*
- *acquisire e consolidare così la necessaria esperienza di base*».

La circolare in esame soggiunge che «*i Marescialli provenienti dal corso triennale sono assegnati dal Comando Generale ai Comandi di Corpo secondo i seguenti criteri:*

- *ad uno dei Comandi Legioni o Reggimento/Battaglione richiesti dal militare, secondo:*
- *le prioritarie esigenze di organico e di servizio;*

- ***la graduatoria di merito del corso; in particolare, i frequentatori classificatisi nel 1°/10 della citata graduatoria saranno destinati, compatibilmente con i posti disponibili, ad uno dei Comandi richiesti (Legione o Reggimento/Battaglione);***
- ***l'ordine di preferenza espresso;***
- *a Legioni maggiormente impegnate sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica che, sebbene non richieste dagli allievi, necessitino di personale preparato.*

I Comandi di Corpo, successivamente, provvedono ad assegnare i Marescialli alle dipendenti articolazioni, Comandi Tenenza/Stazione e Squadre, per soddisfare prioritariamente le specifiche esigenze organiche e di servizio, tenendo conto, ove possibile, delle aspettative del personale».

Dunque, la prima assegnazione dei militari, uscenti dai corsi di formazione, è ampiamente regolamentata dalla legge e dalle disposizioni interne dell'Arma.

In base ad esse, l'Amministrazione è obbligata a tenere in debito conto, innanzitutto, la posizione nella graduatoria di merito di fine corso, in modo tale che ai concorrenti posizionati nel primo decimo di essa sia riconosciuto il diritto di scegliere la Legione di assegnazione.

Nel caso di specie, tali regole sono state assolutamente disattese.

Come riportato in narrativa, infatti, il ricorrente aveva scelto le regioni Puglia, Marche e Veneto e, con riferimento alla prima di esse, aveva altresì presentato un'istanza ai sensi dell'art. 42 *bis* del d.lgs 151/2001, a tutela della propria genitorialità.

Ordunque, sebbene il Maresciallo FRAPPAMPINA fosse ottimamente classificato in graduatoria (terzo su oltre 500, quindi nel primo decimo), è stato infine destinato alla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze.

Non solo, mentre a costui è stato negato il trasferimento in Puglia, lo stesso è stato contestualmente disposto nei confronti di ben 6 paricorso, classificatisi dopo di lui e che nemmeno avevano chiesto tale sede.

Non si comprende, pertanto, quale discutibile criterio abbia adottato l'Amministrazione tanto da profilare un tale iniquo trattamento, a danno del criterio meritocratico.

Se fossero state esattamente osservate le linee guida di cui alla normativa vigente in tema di prima assegnazione – e sopra riportata -, il Maresciallo FRAPPAMPINA si sarebbe visto senza dubbio assegnare ad una sede della regione Puglia.

Difatti, se è vero che detti criteri sono applicabili compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, è altrettanto innegabile che tali esigenze si sono rivelate ostative soltanto nei confronti del ricorrente e non anche nei riguardi delle sei unità collocate in Puglia.

Da ciò, quindi, può agevolmente dedursi come il provvedimento odiernamente impugnato sia senza dubbio illogico e, come tale, espressione di eccesso di potere.

Per tali ragioni, quindi, se ne chiede l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.

III. Pur volendo prescindere da quanto finora rilevato, le scelte dell'Amministrazione in ordine all'assegnazione del ricorrente risultano parimenti illogiche ed ingiuste.

Come innanzi detto, il profilo di impiego per gli appartenenti ai ruoli ispettori, di cui all'allegato "B" della circolare n. 900006-19/T11 del 26 aprile 2018 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, prevede che i Marescialli provenienti dal corso triennale debbano prestare un quadriennio di servizio alla Tenenza o Stazione «*ad eccezione di quelli che siano stati prescelti, in relazione a dimostrate attitudini e capacità, per incarichi di inquadramento o quali istruttori presso le Scuole Allievi Marescialli e Brigadieri ed Allievi Carabinieri*».

Ora, il ricorrente rientra in questa categoria in quanto è stato prescelto per essere assegnato ad una Organizzazione addestrativa.

Con la determinazione odiernamente impugnata, infatti, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha previsto l'assegnazione di «*18 unità "a disposizione" del Comandante della Legione Allievi Carabinieri d Roma, le quali dovranno essere prontamente impiegate, anch'esse quali "Comandanti di Squadra", all'effettivo concretizzarsi dell'esigenza addestrativa in Taranto e Velletri*».

Tuttavia, inspiegabilmente, il ricorrente non è stato assegnato (come, invece, altri suoi 18 colleghi classificati dopo di lui) "a disposizione" del Comandante della Legione Allievi Carabinieri di Roma, in attesa dell'apertura della Scuola di Taranto.

Così facendo, l'Amministrazione avrebbe collocato il Maresciallo FRAPPAMPINA presso l'Organizzazione addestrativa, contemporaneamente rispettando i *desiderata* espressi di prestare servizio in Puglia.

L'utile collocazione nella Scuola di Taranto, infatti, avrebbe avuto l'effetto di conciliare tutte le esigenze coinvolte nel procedimento: quelle dell'Amministrazione a impiegare il personale più qualificato nella linea

addestrativa e quelle del militare a vedersi accogliere – appartenendo al primo decimo della graduatoria di merito - la richiesta di trasferimento nella sede prescelta.

Come noto, però, ciò non è avvenuto, con l'incresciosa conseguenza che il Maresciallo FRAPPAMPINA si è visto vanificare gli sforzi e l'impegno profusi nell'arco del triennio di formazione, essendo stato di fatto surclassato da personale senza dubbio meno meritevole.

Nulla quaestio, infatti, in ordine alla discrezionalità delle scelte organizzative dell'Amministrazione, ma questa non possono risultare incoerenti e contraddittorie al tal punto da ledere l'imparzialità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa; qualora ciò accada, il Giudice non può esimersi dal rilevare la ricorrenza dell'eccesso di potere (in tal senso, C.d.S. Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2683).

Proprio tale circostanza, invece, si è manifestata nel caso odiernamente sottoposto al vaglio dell'ill.mo Giudice adito.

Anche alla luce di ciò, quindi, è evidente che i provvedimenti odiernamente impugnati risultino illogici ed errati.

Pertanto, si insta affinché codesto ill.mo consesso annulli, e previamente sospenda l'impugnata assegnazione del signor FRAPPAMPINA.

IV. Oltre che illegittimi ed ingiusti per le ragioni sin qui esposte, i provvedimenti gravati risultano meritevoli di annullamento per un altro ordine di motivi.

In punto di fatto, si è avuto modo di chiarire come il ricorrente, per mezzo di istanza presentata ai sensi dell'art. 42 *bis* del d.lgs 151/, avesse ben rappresentato all'Amministrazione la sussistenza di esigenze familiari sottese alla propria richiesta di trasferimento in Puglia [All. 3].

Il Maresciallo FRAPPAMPINA, infatti, aveva comunicato la volontà di ricongiungersi al proprio nucleo familiare, residente a Valenzano (BA), e ciò allo scopo di porre dinanzi all'Amministrazione utili elementi da valutare all'atto della propria assegnazione al termine del corso [All. 3].

Sennonché, con una generica formula di stile, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha reso noto come tali aspirazioni siano «*state tenute presenti compatibilmente con le prioritarie esigenze di organico e di servizio dell'Amministrazione*», di fatto non accogliendo la richiesta avanzata dal ricorrente [All. 4].

Tale diniego, tuttavia, risulta essere assolutamente carente al livello motivazionale e ciò per le ragioni che seguono.

Innanzitutto, come è noto, l'articolo 42 *bis* del d.lgs 151/2001 prevede la possibilità, per il pubblico dipendente, di essere «*assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione temporaneamente*».

La medesima norma, tuttavia, in un'ottica assolutamente garantista, si preoccupa di specificare che l'eventuale «*dissenso deve essere motivato*», per cui non è sufficiente che l'Amministrazione si limiti a rigettare la richiesta, ma è necessario che, nel farlo, esterni esattamente le ragioni ostative all'accoglimento della stessa.

Quanto detto è di per sé sufficiente a dimostrare come la motivazione apportata dall'Amministrazione risulti assolutamente generalizzata, nonché

inidonea a riunire i requisiti richiesti dalla suddetta norma, non avendo l'Amministrazione adeguatamente argomentato in ordine alla ragione per cui l'istanza non ha potuto trovare soddisfazione.

A riprova di quanto sopra, si pone il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, più volte pronunciatasi sul punto.

Da ultimo, infatti, il Tar Lazio, con la sentenza n. 1540/2019, emessa il 6 febbraio 2019, ha analizzato un caso simile a quello dell'odierno scrutinio.

La questione portata all'attenzione del giudice riguardava il diniego opposto ad un appartenente della Guardia di Finanza avverso l'istanza di assegnazione temporanea ad altra sede, da costui presentata ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs 151/2001.

In particolare, l'adito Tribunale, nell'accogliere il ricorso presentato dal suddetto ricorrente, ha chiarito come «*dalla norma in questione si evince che il trasferimento è subordinato alla presenza di un posto vacante e disponibile presso la sede richiesta e all'insussistenza di "esigenze eccezionali"; proprio la discrezionalità che connota la valutazione dell'amministrazione, in relazione a tale ultimo profilo, impone che la stessa sia congruamente motivata, come espressamente previsto dall'art. 42 bis d. lgs. n. 151/01*».

Ancora, «*sotto questo profilo la motivazione del provvedimento impugnato si presenta generica ed insufficiente in quanto si limita a richiamare, in generale, la carenza di organico e le funzioni svolte dal reparto di provenienza senza specificare in che modo l'attività istituzionale del ... possa essere, in concreto, pregiudicata dall'assegnazione temporanea ad altra sede del ricorrente tenuto conto del grado e della specializzazione di quest'ultimo*».

Non v'è dubbio, quindi, in ordine al difetto motivazionale caratterizzante le determinazioni dell'Amministrazione in ordine al caso di specie.

Alla luce di tali considerazioni, quindi, non può che concludersi per l'illegittimità dell'azione amministrativa esercitata nei confronti del signor FRAPPAMPINA.

Pertanto, i provvedimenti oggi impugnati, meritano senza dubbio la censura per mano di codesto ill.mo consesso.

Onde, si insta affinché l'adito TAR del Lazio, previa sospensione dell'efficacia, voglia annullare l'illegittima assegnazione del Maresciallo FRAPPAMPINA presso la Scuola Allievi Marescialli di Firenze.

Istanza cautelare

È evidente, da quanto appena dedotto, il danno grave, irreparabile e non altrimenti risarcibile cagionato al signor FRAPPAMPINA, che è stato privato ingiustamente della possibilità di essere assegnato alle sedi prescelte, in particolare la Puglia, anche al fine di svolgere le potestà genitoriali contemplate dal citato articolo 42 *bis*.

La presumibile lunga durata del giudizio di merito renderebbe vano il presente ricorso, determinando, in mancanza dell'auspicata sospensione, una stabilizzazione degli effetti di un provvedimento palesemente illegittimo per le ragioni sin qui esposte.

Infatti, l'esito positivo del ricorso non sarebbe in grado, a distanza di anni, di salvaguardare la legittima aspettativa del ricorrente a essere sottoposto ad un procedimento conforme ai principi stabiliti dalla legge ed alle regole che vincolano l'operato amministrativo.

Alla luce delle citate argomentazioni, voglia codesto ill.mo giudice disporre la sospensione degli effetti dei provvedimenti oggi impugnati.

P. Q. M.

l'ill.mo TAR del Lazio voglia accogliere il presente ricorso e, previa concessione delle misure cautelari poc'anzi richieste, annullare i provvedimenti odiernamente gravati.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio.

Il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato per le spese di giudizio, nella misura di euro 325.

Roma, 8 ottobre 2019

Avv. Giovanni Carta

Avv. Giorgio Carta

Ufficio Unico - M.A.

Relata di notifica

Ad istanza degli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, io sottoscritto Ufficiale giudiziario ho notificato il suesteso atto a

- MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro *pro tempore,* domiciliato per la carica presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di:

- Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri Matteo FRACCALVIERI, in servizio presso la Legione Allievi Carabinieri di Roma, tramite consegna – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146 c.p.c. nonché dell'articolo 12 del R.D. n. 642/1907 – al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma, nella nota sede di Roma, via Gregorio VII, n. 122 (c.a.p. 00165),, che ne curerà l'invio al comandante del Corpo di appartenenza del militare.

- Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri Paolo D'ANGELO, in servizio presso la Legione Carabinieri "Puglia", tramite consegna – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146 c.p.c. nonché dell'articolo 12 del R.D. n. 642/1907 – al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma, nella nota sede di Roma, via Gregorio VII, n. 122 (c.a.p. 00165), che ne curerà l'invio al comandante del Corpo di appartenenza del militare.